



COMUNE DI ROGLIANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 122 del 20.03.2021

**Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) :
Posticipo riapertura dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del comune.**

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: *"...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente...."*; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: *"...Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus..."*;

CONSIDERATO che allo stato, dalla disamina dei dati diffusi dalla Regione Calabria, nel report del Dipartimento 4, aggiornato alla data del 19.03.2021, si constata un ulteriore incremento della curva dei contagi nel territorio calabrese ed in particolare nelle province di Reggio Calabria e Cosenza. Tali dati appaiono meritevoli di attenzione visto che in parte sono da ritenersi sovrapponibile ai periodi in cui nella I° (ed inizio II° fase), ove venivano attivate forti restrizioni ed innumerevoli zone rosse;

CONSIDERATO che stando ai dati emergenti dal cennato report, la Provincia di Cosenza la si identifica in II° posizione per incremento del numero dei contagi, fermo restando che a livello nazionale risulta stimato che l'indice Rt è di poco inferiore alla soglia di 1;

RILEVATO che nella fase II in situazioni analoghe a quella odierna (con riguardo l'andamento dell'indice Rt) venivano adottati stringenti provvedimenti, fra cui anche la sospensione delle attività didattiche in presenza, ma ovviamente con la possibilità di avere in alternativa la DAD;

CONSIDERATO altresì, che l'utenza scolastica che gravita su Rogliano non proviene solo territorio comunale, ma anche (con riferimento al personale scolastico, quello docente e gli alunni ecc.) da diversi territori ed anche, in alcuni casi, da fuori Provincia;

RISCONTRATO che l'andamento epidemiologico sul territorio comunale è rapportato al momento a n° 18 contagi da Covid 19 e che sono in corso gli accertamenti del caso per verificarne ed arginare l'ulteriore diffusione, anche in considerazione delle c.d. possibili varianti del virus che sembrerebbero sicuramente meno letali ma più invasive;

RIBADITO che i plessi scolastici allocati sia a Rogliano che a Marzi hanno avuto recenti casi di contagio sia per alunni che per personale docente;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter prorogare, in via precauzionale e transitoria, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici: scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria, della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano (allocato all'interno dell'Istituto Marconi-Guarasci) e della scuola secondaria di II° grado Istituto-Marconi-Guarasci ;

RISCONTRATO che anche nei Comuni limitrofi a Rogliano vi è una situazione da attenzionare e considerare, ovvero per quanto potuto apprendere dagli albi delle altre PP.AA. accessibili on line, parrebbero esistere innumerevoli provvedimenti di restrizione dovuti a contagio da Covid 19, fra cui far rientrare anche il vicino Comune di Paterno Calabro, che stando alle notizie diffuse dalla stampa conterebbe oltre 40 casi e con il coinvolgimento di alcune strutture sanitarie ove certamente prestano servizio diverse famiglie ricadenti nell'intero territorio del Savuto;

RISCONTRATO, ancora, che si è appena dato inizio alla campagna di vaccinazione degli over 80 (ed anche del personale docente) nel Comune di Rogliano così come in altri paesi vicini, tant'è che le valutazioni sull'andamento del contagio devono essere adeguatamente ponderate, poiché l'eventuale aggravarsi della situazione e/o la nascita di nuovi focolai, potrebbero rallentare se non sospendere la già lenta procedura di vaccinazione, che al momento è l'unico rimedio per contrastare la diffusione del virus;

APPURATO che gli organi di stampa hanno da alcuni giorni diffuso notizie ed immagini sulla situazione del locale P.S. dell'Ospedale di Cosenza, ove parrebbe esservi una situazione emergenziale grave, dovuta sia all'incremento del numero degli accessi per gli infetti da COVID 19, sia per la decimazione del personale sanitario, compreso il primario. Tale delicata situazione ancora di più appare meritevole di attenzione, giacché un ulteriore peggioramento della situazione, nello specifico nel territorio della Valle del Savuto, potrebbe inceppare il funzionamento del detto presidio sanitario, con seri rischi per l'incolumità e salute pubblica e con evidenti rischi di non potere garantire una giusta assistenza, che potrebbe essere di vitale importanza per i malcapitati avventori.

VALUTATI e ponderati tutti gli aspetti d'interesse testé sintetizzati, nonché tenuto anche conto della situazione conflittuale e non consolidata, che vede coinvolta la Regione Calabria sulle medesime problematiche trattate della presente ordinanza ed al fine di garantire il diritto alla salute, avendo peraltro la possibilità (per i soggetti interessati) di usufruire della DAD; si rileva allo stato la necessità di posticipare la

riapertura in presenza dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (scuole infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado), al fine di contenere le probabilità di contagi in ambito scolastico riconducibile al movimento delle persone ed a possibili assembramenti;

ATTESO, quindi, di non potere arginare la diffusione del virus senza le opportune misure di contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche della Città di Rogliano;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentiti i Dirigenti scolastici,

ORDINA

La sospensione in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino a giorno 31.03.2021 compreso.

DISPONE

che presente provvedimento venga pubblicato:

- Sull'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito Internet istituzionale del Comune

e trasmessa:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 5) Dirigente Scolastico Istituto Superiore – “Marconi – Guarasci;
- 6) Settore Polizia Municipale;
- 7) Settore Competenti.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.


Il Sindaco
Giovanni Altomare